

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**del 12 giugno 1986**

**concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE**

(86/280/CEE)

(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 88/347/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988	L 158	35	25.6.1988
► <u>M2</u> Direttiva 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990	L 219	49	14.8.1990
► <u>M3</u> Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991	L 377	48	31.12.1991

Rettificata da:

- C1 Rettifica, GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 108 (86/280/CEE)
- C2 Rettifica, GU L 221 del 7.8.1986, pag. 51 (86/280/CEE)

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 12 giugno 1986****concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE**

(86/280/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che le sostanze pericolose oggetto della presente direttiva sono state scelte principalmente in base ai criteri previsti nella direttiva 76/464/CEE;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di tali sostanze è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo d'industria nonché obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di tali sostanze;

considerando che scopo dei valori limite e degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di tali sostanze;

considerando che detti valori limite e obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;

considerando che, affinché gli Stati membri possano provare che gli obiettivi di qualità sono rispettati, occorre prevedere delle relazioni alla Commissione per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non possano avere l'effetto di aumentare l'inquinamento del suolo o dell'atmosfera;

considerando inoltre che, per un'efficace applicazione della presente direttiva, occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi delle sostanze in questione; che i poteri per instaurare tale sorveglianza non sono

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. C 120 del 20. 5. 1986.

<sup>(4)</sup> GU n. C 188 del 29. 7. 1985, pag. 19.

## ▼B

previsti dalla direttiva 76/464/CEE; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che per talune fonti significative d'inquinamento dovuto a tali sostanze, diverse dalle fonti degli scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o di norme di emissione nazionali, appare necessario stabilire programmi specifici per eliminare l'inquinamento; che i poteri d'azione specifici a tale effetto non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che le acque sotterranee possono essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (1);

considerando che, ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva dovrà essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili; che occorre al riguardo prevedere di integrare la direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze pericolose e modificare il contenuto degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. La presente direttiva:

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi esistenti;
- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva negli scarichi e nell'ambiente idrico;
- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;
- prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri;
- prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento proveniente dalle fonti di cui all'articolo 5;
- prevede nell'allegato I una serie di disposizioni generali applicabili all'insieme delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), particolarmente per quanto riguarda i valori limite delle norme di emissione (rubrica A), gli obiettivi di qualità (rubrica B) e i metodi di misura di riferimento (rubrica C);

(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

**▼B**

— prevede nell'allegato II una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza, che precisano e completano le rubriche stesse.

2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «sostanze»:

le sostanze pericolose, scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, che figurano nell'allegato II della presente direttiva;

b) «valori limite»:

i valori fissati per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica A dell'allegato II;

c) «obiettivi di qualità»:

le esigenze fissate per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica B dell'allegato II;

d) «trattamento delle sostanze»:

qualsiasi procedimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;

e) «stabilimento industriale»:

qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui alla lettera a) o di qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui alla lettera a);

f) «stabilimento esistente»:

qualsiasi stabilimento industriale in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento;

g) «stabilimento nuovo»:

— qualsiasi stabilimento industriale entrato in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento;

— qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento.

*Articolo 3*

1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nella rubrica A degli allegati.

2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), escono dallo stabilimento industriale.

Nei casi in cui per talune sostanze si ritenga necessario prevedere altri punti d'applicazione dei valori limite, questi punti saranno stabiliti nell'allegato II.

Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono trattate fuori dello (SIC! dallo) stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato alla loro eliminazione, lo Stato membro può consentire che i

**▼B**

valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.

3. Le autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nella rubrica A degli allegati, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, in base alla rubrica B degli allegati.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3, nonché dalla direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili, ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.

Nei casi in cui, per motivi tecnici, le misure previste non corrispondano ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.

La Commissione trasmette immediatamente dette giustificazioni agli Stati membri e invia loro quanto prima una relazione con il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, essa presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.

5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), figura alla rubrica C dell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di questi metodi siano non meno validi di quelli definiti nell'allegato II, rubrica C.

6. Gli Stati membri si assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non comportino in altri ambienti, e particolarmente nel suolo e nell'aria, un aumento dell'inquinamento dovuto alle sostanze in questione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali e da altre fonti di scarichi significativi.

Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare le procedure di sorveglianza.

*Articolo 5*

1. Per le sostanze oggetto di un riferimento specifico nell'allegato II gli Stati membri stabiliscono programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limiti comunitari o delle norme nazionali di emissione.

2. Detti programmi comportano segnatamente le misure e le tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione, la ritenzione e/ o il riciclo delle sostanze di cui al paragrafo 1.

3. I programmi specifici devono entrare in vigore non oltre cinque anni dalla data di notifica della direttiva riguardante specificatamente la sostanza in causa.

*Articolo 6***▼M3**

1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di

**▼M3**

uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE <sup>(1)</sup>. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

**▼B**

2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o ulteriori obiettivi di qualità.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.



ALLEGATO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente allegato consta di tre rubriche riguardanti disposizioni generali applicabili alle sostanze:

- rubrica A: valori limite delle norme d'emissione;
- rubrica B: obiettivi di qualità: (SIC! qualità);
- rubrica C: metodi di misura di riferimento.

Le disposizioni generali sono precisate e completate nell'allegato II mediante una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza.

RUBRICA A

**Valori limite, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi**

1. Per i vari tipi di stabilimenti industriali interessati, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nell'allegato II, rubrica A.
2. Le quantità di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività.
3. Per gli stabilimenti industriali che scaricano sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), e che non sono menzionati nell'allegato II, rubrica A, i valori limite saranno fissati, se necessario, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo, gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, norme di emissione per gli scarichi di tali sostanze. Dette norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nell'allegato II rubrica A, che meglio corrisponde ad essi.

Le disposizioni del presente punto si applicano parimenti quando uno stabilimento industriale svolge attività, diverse da quelle per le quali sono stati fissati valori limite nell'allegato II, rubrica A, suscettibili di dar luogo a scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a).

4. I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato II, rubrica A. In ogni modo, i valori limite espressi come (SIC! come) concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. Tuttavia, poiché la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato II, rubrica A, ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività.
5. Per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), soddisfano alle norme di emissione dev'essere istituita una procedura di controllo.

Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di sostanze trattate o, se dei (SIC! del) caso, la misurazione del (SIC! dei) parametri caratteristici dell'attività inquinante di cui all'allegato II, rubrica A.

In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità di sostanze trattate, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di sostanze che può essere utilizzata in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.

6. Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese dev'essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate.

Tuttavia, per gli scarichi di talune sostanze, l'allegato II può fissare un limite quantitativo al di sotto del quale gli Stati membri possono applicare una procedura di controllo semplificata.

7. I prelievi e la misurazione del flusso di cui al paragrafo 5 sono effettuati normalmente nel punto in cui si applicano i valori limite in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva.

Tuttavia, qualora risulti necessario per garantire che le misurazioni corrispondano alle esigenze degli allegati, rubrica C, lo Stato membro può permettere

**▼B**

che i prelievi e la misurazione del flusso siano effettuati in un altro punto situato a monte di quello in cui si applicano i valori limite, purché:

- dette misure siano applicate a tutte le acque provenienti dallo stabilimento che possono essere inquinate dalla sostanza di cui trattasi;
- regolari verifiche provino che le misure sono adeguatamente rappresentative delle quantità scaricate nel punto in cui si applicano i valori limite o sono ad esse sempre superiori.

## RUBRICA B

**Obiettivi di qualità, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo degli obiettivi di qualità**

1. Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no) rispettato(i) lo (o gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) fra quelli fissati conformemente ai punti 2 e 3 nella zona interessata dagli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a). La competente autorità designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità, fissati conformemente ai punti 2 e 3, quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento.
2. Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE e in ottemperanza all'articolo 2 della medesima, gli obiettivi di qualità e le date di applicazione sono fissati nell'allegato II, rubrica B.
3. Salvo specifiche disposizioni in contrario, figuranti nell'allegato II, rubrica B, tutte le concentrazioni menzionate quali obiettivi di qualità si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti durante un anno.
4. Se alle acque di una zona si applicano vari obiettivi, la qualità delle acque deve permettere di rispettare ciascun obiettivo.
5. Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le prescrizioni, le modalità di sorveglianza e le date per assicurare l'osservanza dell'obiettivo o degli obiettivi di qualità in questione.
6. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ogni obiettivo di qualità scelto ed applicato, in merito:
  - ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione;
  - alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità;
  - alla localizzazione di punti di prelievo;
  - alla frequenza di campionamento;
  - ai metodi di campionamento e di misura;
  - ai risultati ottenuti.
7. I campioni devono essere prelevati in un punto sufficientemente vicino al punto di scarico per essere rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico nell'area interessata dagli scarichi, e la frequenza del campionamento dev'essere sufficiente a evidenziare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenuto conto in particolare delle variazioni naturali del regime idrologico.

## RUBRICA C

**Metodi di misura di riferimento e limiti di rivelazione**

1. Nel quadro della presente direttiva si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri<sup>(1)</sup>.
2. I metodi di misura di riferimento per determinare la concentrazione delle sostanze in causa, nonché il limite di rivelazione per ogni ambiente interessato sono fissati nell'allegato II, rubrica C.
3. Il limite di rivelazione, l'esattezza e la precisione del metodo sono fissati per ogni sostanza nell'allegato II, rubrica C.
4. La misurazione della portata degli effluenti dev'essere effettuata con una tolleranza del 20 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.



**▼B***ALLEGATO II***DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

1. Relative al tetracloruro di carbonio
2. Relative al DDT
3. Relative al pentaclorofenolo

**▼M1**

4. Relative all'aldrin, al dieldrin, all'endrin e all'isodrin
5. Relative all'esaclorobenzene
6. Relative all'esaclorobutadiene
7. Relative al cloroformio

**▼M2**

8. Relative all'1,2-dicloroetano (EDC)
9. Relative al tricloroetilene (TRI)
10. Relative al tetracloroetilene (PER)
11. Relative al triclorobenzene (TCB).

**▼B**

La numerazione delle sostanze elencate nel presente allegato è conforme a quella dell'elenco delle 129 sostanze inserito nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982 <sup>(1)</sup>.

Le sostanze non figuranti nell'elenco delle 129 sostanze, che saranno incluse in futuro nel presente allegato, saranno numerate seguendo l'ordine cronologico della loro inclusione a cominciare dal n. 130.

**I. Disposizioni specifiche relative al tetracloruro di carbonio (n. 13) <sup>(2)</sup>**

CAS — 56-23-5 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> GU n. C 176 del 14. 7. 1982, pag. 3.

<sup>(2)</sup> L'articolo 5 si applica, tra l'altro, all'utilizzazione di tetracloruro di carbonio nelle lavanderie industriali.

<sup>(3)</sup> Numero CAS (Chemical Abstract Service)

## ▼B

## Rubrica A (13): Valori limite delle norme di emissione

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in <sup>(3)</sup>		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione	
1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione	Mensile	a) Procedimento con lavaggio: 40 g CCl <sub>4</sub> per tonnellata di capacità di produzione totale di CCl <sub>4</sub> e di percloretilene	1,5 mg/l	} 1. 1. 1988
	Giornaliero	b) Procedimento senza lavaggio: 2,5 g/t	1,5 mg/l	
		a) Procedimento con lavaggio: 80 g/t	3 mg/l	
		b) Procedimento senza lavaggio: 5 g/t	3 mg/l	
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione dal metano (compresa la clorolisi sotto pressione) e a partire dal metanolo	Mensile	10 g CCl <sub>4</sub> per tonnellate di capacità di produzione totale di clorometani	1,5 mg/l	} 1. 1. 1988
	Giornaliero	20 g/t	3 mg/l	
3. Produzione di cloro-fluorocarburi <sup>(4)</sup>	Mensile	—	—	—
	Giornaliero	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti che utilizzano CCl<sub>4</sub> come solvente.

<sup>(2)</sup> Se gli scarichi non superano 30 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

<sup>(3)</sup> Tenuto conto della volatilità del tetracloruro di carbonio e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti tetracloruro di carbonio, il rispetto dei valori limite a monte dei corrispondenti impianti e si assicurano che siano state prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

<sup>(4)</sup> Non è per ora possibile stabilire valori limite per questo settore. Il Consiglio adotterà in un secondo tempo questi valori limite su proposta della Commissione.

Rubrica B (13): Obiettivi di qualità <sup>(1)</sup>

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 12	µg/l CCl <sub>4</sub>	1. 1. 1988
Acque di estuario			
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuari			
Acque marine territoriali			

## Rubrica C (13): Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tetracloruro di carbonio negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa.

<sup>(1)</sup> Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE, allorché sia dimostrato che non vi sono problemi per quanto riguarda il rispetto e il mantenimento in permanenza dell'obiettivo di qualità di cui sopra può essere instaurata una procedura di controllo semplificata.

## ▼B

Un rivelatore sensibile deve essere impiegato quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione <sup>(1)</sup> è di 0,1 µg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è opportuno un limite di determinazione <sup>(1)</sup> di 0,1 mg/l.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione <sup>(1)</sup>.

## II. Disposizioni specifiche relative al DDT (n. 46) ► C2 <sup>(2)</sup> ◀ <sup>(3)</sup>

CAS — 50-29-3 <sup>(4)</sup>

STANDSTILL: La concentrazione di DDT nell'ambiente idrico, per sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera notevole col tempo.

*Rubrica A (46): Valori limite delle norme di emissione <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>*

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		g/t di sostanze prodotte o utilizzate	mg/l di acqua scaricata	
1. Produzione del DDT, compresa la formulazione sul posto del DDT	Mensile	8	0,7	1. 1. 1988
	Giornaliero	16	1,3	1. 1. 1988
	Mensile	4	0,2	1. 1. 1991
	Giornaliero	8	0,4	1. 1. 1991

<sup>(1)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti di formulazione del DDT lontano dal luogo di produzione e al settore di produzione del dicofol.

<sup>(2)</sup> Se gli scarichi non superano 1 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

*Rubrica B (46): Obiettivi di qualità*

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie Acque di estuario	10 per l'isomero para-para DDT	} ► <u>C1</u> ng/l ◀	1. 1. 1988
Acque costiere interne diverse dalle acque d'estuario	25 per il DDT totale		
Acque marine territoriali			

*Rubrica C (46): Metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del DDT negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione <sup>(7)</sup> per il DDT totale è pari a ► C1 circa 4 ng/l per le

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» «g di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(2)</sup> La somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano; 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano; 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene; e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano.

<sup>(3)</sup> L'articolo 5 si applica al DDT ove siano individuate fonti di inquinamento diverse da quelle menzionate nel presente allegato.

<sup>(4)</sup> Numero CAS (Chemical Abstract Service).

<sup>(5)</sup> Per quanto riguarda i nuovi impianti, i migliori mezzi tecnici disponibili debbono già permettere di prevedere, nel caso del DDT, norme di emissione inferiori a 1 g/t di sostanze prodotte.

<sup>(6)</sup> In base all'esperienza fatta nell'applicazione della presente direttiva, la Commissione presenterà tempestivamente al Consiglio, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della medesima, proposte di valori limite più rigorosi che dovrebbero entrare in vigore per il 1994.

<sup>(7)</sup> Per «limite di determinazione» «g di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

▼B

acque ◀ e a 1 µg/l per gli effluenti, a seconda del numero dei componenti estranei contenuti nel campione.

- Il metodo di riferimento per la determinazione del DDT nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione <sup>(1)</sup> è pari a 1 µg/kg.
- L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione <sup>(1)</sup>.

### III. Disposizioni specifiche relative al pentaclorofenolo (n. 102) <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

CAS — 87-86-5 <sup>(4)</sup>

STANDSTILL: La concentrazione di PCP nei sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera significativa col tempo.

#### Rubrica A (102): Valori limite delle norme di emissione

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		g/t capacità di produzione/ capacità di utilizzazione	mg/l di acqua scaricata	
Produzione del PCP Na per idrolisi dell'esaclorobenzene	Mensile	25	1	1. 1. 1988
	Giornaliero	50	2	1. 1. 1988

<sup>(1)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti che producono pentaclorofenato sodico mediante saponificazione e a quelli che producono pentaclorofenato mediante clorurazione.

<sup>(2)</sup> Se gli scarichi non superano 3 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

#### Rubrica B (102): Obiettivi di qualità

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie Acque di estuario Acque costiere interne diverse dalle acque d'estuario Acque marine territoriali	} 2	µg/l	1. 1. 1988

#### Rubrica C (102): Metodo di misura di riferimento

- Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con adeguato solvente. Il limite di determinazione <sup>(5)</sup> è di 2 µg/l per gli effluenti e di 0,1 µg/l per l'ambiente idrico.

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» \*g di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(2)</sup> Composto chimico denominato 2,3,4,5,6-pentacloro-1-idrossibenzene e suoi sali.

<sup>(3)</sup> L'articolo 5 si applica al pentaclorofenolo, ed in particolare alla sua utilizzazione nel trattamento del legno.

<sup>(4)</sup> Numero CAS (Chemical Abstract Service).

<sup>(5)</sup> Per «limite di determinazione» \*g di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

▼**B**

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione <sup>(1)</sup> è pari a 1 µg/kg.
3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione <sup>(1)</sup>.

▼**M1****IV. Disposizioni specifiche relative:**

- **all'aldrin (n. 1)** <sup>(1)</sup> CAS-309-00-2
- **al dieldrin (n. 71)** <sup>(2)</sup> CAS-60-57-1
- **all'endrin (n. 77)** <sup>(3)</sup> CAS-72-20-8
- **all'isodrin (n. 130)** <sup>(4)</sup> CAS-465-73-6

- <sup>(1)</sup> L'aldrin è il composto chimico C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>6</sub>  
1, 2, 3, 4, 10, 10-eascloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-esaidro-1, 4-endo-5, 8-eso-dimetano-naftalene.
- <sup>(2)</sup> Il dieldrin è il composto chimico C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>6</sub>O  
1, 2, 3, 4, 10, 10-eascloro-6, 7-eossi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octaidro-1, 4-endo-5, 8-eso-dimetano-naftalene.
- <sup>(3)</sup> L'endrin è il composto chimico C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>6</sub>O  
1, 2, 3, 4, 10, 10-eascloro-6, 7- eossi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octaidro-1, 4-endo-dimetano-naftalene.
- <sup>(4)</sup> L'isodrin è il composto chimico C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>6</sub>  
1, 2, 3, 4, 10, 10-eascloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-esaidro-1, 4-endo-5, 8-endo-dimetano-naftalene.

*Rubrica A (1, 71, 77, 130): Valori limite delle norme di emissione <sup>(2)</sup>*

Tipo di stabilimento industriale <sup>(1)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione µg/l di acqua scaricata <sup>(2)</sup>	
Produzione di aldrin e/o dieldrin e/o endrin ivi compresa la formulazione di queste sostanze nello stesso stabilimento	Mensile	3 g per tonnellata di capacità di produzione totale (g/t)	2	1° 1. 1989
	Giornaliero	15 g per tonnellata di capacità di produzione totale (g/t) <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	1° 1. 1989

<sup>(1)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti che non formulano l'aldrin e/o il dieldrin e/o l'endrin nei luoghi di produzione.

<sup>(2)</sup> Tali cifre tengono conto del volume totale delle acque scaricate dallo stabilimento.

<sup>(3)</sup> Se possibile, i valori giornalieri non dovrebbero superare il doppio del valore mensile.

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» \*g di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(2)</sup> I valori limite riportati nella presente rubrica vanno applicati agli scarichi globali di aldrin, dieldrin ed endrin. Qualora gli effluenti degli impianti che producono o impiegano l'aldrin, il dieldrin e/o l'endrin (ivi compresa la formulazione di queste sostanze) contengano anche dell'isodrin, i valori limite sopra indicati si applicano alla somma degli scarichi delle quattro sostanze: aldrin, dieldrin, endrin, e isodrin.

▼ **M1***Rubrica B (1, 71, 77, 130): Obiettivi di qualità*

Ambiente	Sostanza	Obiettivi di qualità ng/l da rispettare a decorrere dal	
		1. 1. 1989	1. 1. 1994
Acque interne di superficie	Aldrin	30 in totale per le quattro sostanze, con un massimo di 5 per l'endrin	10
Acque di estuario	Dieldrin		10
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuari	Endrin		5
Acque territoriali	Isodrin		5

*Standstill:* La concentrazione di aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin nei sedimenti e/o molluschi e/o pesci non deve aumentare in modo significativo col tempo.

*Rubrica C (1, 71, 77, 130): Metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione dell'aldrin, del dieldrin, dell'endrin e/o dell'isodrin negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione <sup>(1)</sup> per ciascuna sostanza è pari a 2,5 ng/l per l'ambiente idrico e di 400 ng/l per gli effluenti a seconda del numero delle sostanze di interferenza presenti nel campione.
2. Il metodo di riferimento per la determinazione dell'aldrin, del dieldrin, dell'endrin e/o dell'isodrin nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione dei campioni. Il limite di determinazione è pari a 1 µg/kg di peso secco, per ciascuna sostanza separatamente.
3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

**V. Disposizioni specifiche relative all'esaclorobenzene (HCB) (n. 83)**

CAS — 118-74-1

*Rubrica A (83): Valori limite delle norme di emissione*

*Standstill:* L'inquinamento proveniente dagli scarichi di HCB e concernente le concentrazioni nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare direttamente o indirettamente in modo significativo nel tempo.

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione	
1. Produzione e trattamento di HCB	Mensile	10 g di HCB/t di capacità (SIC! capacità) di produzione di HCB	1 mg/l di HCB	1°. 1. 1990
	Giornaliero	20 g di HCB/t di capacità di produzione di HCB	2 mg/l di HCB	

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» <sup>x</sup> di una sostanza si intende la quantità minima determinabile quantitativamente in un campione con un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

## ▼ M1

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione	
2. Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione	Mensile	1,5 g di HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	1,5 mg/l di HCB	1° 1. 1990
	Giornaliero	3g di HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	3 mg/l di HCB	
3. Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene con altri procedimenti <sup>(4)</sup>	Mensile	—	—	—
	Giornaliero	—	—	—

<sup>(1)</sup> Se gli scarichi non superano 1 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

<sup>(2)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti industriali che producono quitozene e tecnazene, agli stabilimenti industriali di produzione del cloro per elettrolisi dei cloruri alcalini con elettrodo di grafite come pure agli stabilimenti industriali di trattamento delle gomma sintetica, alle unità di fabbricazione di prodotti pirotecnici e agli stabilimenti di produzione del cloruro di vinile.

<sup>(3)</sup> Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e tenendo conto del fatto che l'uso dei migliori strumenti tecnici consente già di applicare in determinati casi valori molto più rigorosi di quelli sopra indicati, il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà in merito a valori limite più rigorosi; tale decisione dovrà essere adottata prima del 1° gennaio 1995.

<sup>(4)</sup> Non è per ora possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio li adotterà successivamente, su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri applicheranno le norme (SIC! norme) nazionali di emissione conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3.

*Rubrica B (83): Obiettivi di qualità <sup>(1)</sup>*

Standstill: La concentrazione di HCB nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 0,03	µg/l	1° 1. 1990
Acque di estuario			
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario			
Acque marine territoriali			

*Rubrica C (83): Metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione dell'HCB negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione <sup>(2)</sup> per l'HCB oscilla tra 1 e 10 ng/l per l'ambiente idrico e tra 0,5 e 1 µg/l per gli effluenti a seconda del numero delle sostanze di interferenza presenti nel campione.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione dell'HCB nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione dei campioni. Il limite di determinazione <sup>(2)</sup> oscilla tra 1 e 10 µg/kg di peso secco.

<sup>(1)</sup> La Commissione riesamina periodicamente la possibilità di fissare obiettivi di qualità più rigorosi, tenendo conto delle concentrazioni di HCB misurate nei sedimenti e/o molluschi e/o pesci; prima del 1° gennaio 1995 essa riferirà al Consiglio che deciderà in merito ad eventuali modifiche della direttiva.

<sup>(2)</sup> Per «limite di determinazione» s'è di una sostanza si intende la quantità minima determinabile quantitativamente in un campione con un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

▼ **M1**

3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a  $\pm 50\%$  per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione <sup>(1)</sup>.

**VI. Disposizioni specifiche relative all'esaclorobutadiene (HCB) (n. 84)**

CAS-87-68-3

*Rubrica A (84): Valori limite delle norme di emissione*

Standstill: L'inquinamento proveniente dagli scarichi di HCB e concernente le concentrazioni nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare direttamente o indirettamente in modo significativo nel tempo.

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione	
1. Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione	Mensile	1,5 g di HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	1,5 mg/l di HCB	1° 1. 1990
	Giornaliero	3 g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	3 mg/l di HCB	
2. Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene mediante altri procedimenti <sup>(4)</sup>	Mensile	—	—	—
	Giornaliero	—	—	—

<sup>(1)</sup> Se gli scarichi non superano 1 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

<sup>(2)</sup> Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato I, rubrica A, punto 3 è fatto speciale riferimento agli stabilimenti industriali che utilizzano l'HCB per scopi tecnici.

<sup>(3)</sup> Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e tenendo conto del fatto che l'uso dei migliori strumenti tecnici consente già di applicare in determinati casi valori molto più rigorosi di quelli sopra indicati, il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà in merito a valori limite più rigorosi; tale decisione dovrà essere adottata prima del 1° gennaio 1995.

<sup>(4)</sup> Non è per il momento possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio fisserà tali valori limite in una fase ulteriore, deliberando su proposta della Commissione. Nel frattempo gli Stati membri applicheranno le norme di emissione nazionali, conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3.

*Rubrica B (84): Obiettivi di qualità <sup>(2)</sup>*

Standstill: La concentrazione di HCB nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 0,1	µg/l	1° 1. 1990
Acque di estuario			
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario			
Acque marine territoriali			

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» x% di una sostanza si intende la quantità minima determinabile quantitativamente in un campione con un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(2)</sup> La Commissione riesaminerà costantemente la possibilità di fissare obiettivi di qualità più rigorosi tenendo conto delle concentrazioni di HCB misurate nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci; prima del 1° gennaio 1995 essa riferirà al Consiglio che deciderà in merito ad eventuali modifiche della direttiva.



## ▼M1

*Rubrica C (84): Metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione dell'HCBD negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione <sup>(1)</sup> per l'HCBD oscilla tra 1 e 10 ng/l per l'ambiente idrico e tra 0,5 e 1 µg/l per gli effluenti a seconda del numero delle sostanze di interferenza presenti nel campione.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione dell'HCBD negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione dei campioni. Il limite di determinazione <sup>(1)</sup> oscilla tra 1 e 10 µg/kg di peso secco.
3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione <sup>(1)</sup>.

**VII. Disposizioni specifiche relative al cloroformio (CHCl<sub>3</sub>) (n. 23) <sup>(2)</sup>**

CAS — 67-66-3

*Rubrica A (23): Valori limite delle norme di emissione*

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Valori limite (medie mensili) espressi in <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>		Da rispettare a decorrere dal
	peso	concentrazione	
1. Produzione di clorometani dal metanolo o da una combinazione di metanolo e metano <sup>(5)</sup>	10 g CHCl <sub>3</sub> per tonnellata di capacità di produzione totale di clorometani	1, mg/l	1° 1. 1990
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano	7,5 g CHCl <sub>3</sub> per tonnellata di capacità di produzione totale di clorometani	1 mg/l	1° 1. 1990
3. Produzione di clorofluorocarbonio CFC <sup>(6)</sup>	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fra gli stabilimenti industriali previsti al punto 3 della rubrica A dell'allegato I si fa specialmente riferimento, nel caso del cloroformio, agli stabilimenti di fabbricazione di cloruro di vinile monomero mediante pirolisi di dicloroetano e di produzione di paste da carta candeggiata, agli stabilimenti che utilizzano come solvente il CHCl<sub>3</sub>, nonché agli stabilimenti le cui acque di raffreddamento o altri effluenti siano clorurati. Il Consiglio adotterà successivamente valori limite per questi settori, su proposta della Commissione.

<sup>(2)</sup> Una procedura di controllo semplificata può essere istituita se gli scarichi annuali non superano i 30 kg annui.

<sup>(3)</sup> I valori limite in media giornaliera sono uguali al doppio dei valori medi mensili.

<sup>(4)</sup> Tenuto conto della volatilità del cloroformio e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra a un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti cloroformio, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

<sup>(5)</sup> Cioè mediante idroclorurazione del metanolo e quindi del cloruro di metile.

<sup>(6)</sup> Per il momento non è possibile stabilire valori limite per questo settore. Il Consiglio adotterà successivamente tali valori limite su proposta della Commissione. Nel frattempo gli Stati membri applicheranno le norme di emissione nazionali, in conformità dell'allegato I, rubrica A, punto 3.

<sup>(1)</sup> Per «limite di determinazione» x<sup>g</sup> di una sostanza si intende la quantità minima determinabile quantitativamente in un campione con un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(2)</sup> Nel caso del cloroformio, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE si applica agli scarichi industriali che possono di per sé stessi contribuire in modo significativo al livello di cloroformio negli effluenti acquatici; esso si applica in particolare a quelli menzionati nella rubrica A del presente allegato. Nella misura in cui vengono identificate fonti diverse da quelle menzionate nel presente allegato si applica l'articolo 5 della presente direttiva.

▼ **M1***Rubrica B (23): Obiettivi di qualità <sup>(1)</sup>*

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 12	µg/l	1° 1. 1990
Acque di estuario			
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario			
Acque marine territoriali			

*Rubrica C (23): Metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del cloroformio negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia in fase gassosa.

Un rilevatore sensibile deve essere impiegato quando la concentrazione è inferiore a 0,55 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione <sup>(2)</sup> è di 0,1 µg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l è accettabile un limite di determinazione di 0,1 mg/l.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a  $\pm 50$  % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

▼ **M2****VIII. Disposizioni specifiche relative all'1,2-dicloroetano (EDC) (n. 59) <sup>(3)</sup>**

CAS — 107-06-2

*Rubrica A (59): valori limite delle norme di emissione <sup>(4)</sup>*

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(3)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(4)</sup>	
a) Unicamente produzione di 1,2-dicloroetano (senza trasformazione o utilizzazione nello stesso stabilimento)	Mensile	4	2	1° 1. 1993
		2,5	1,25	1° 1. 1995
	Giornaliero	8	4	1° 1. 1993
		5	2,5	1° 1. 1995
b) Produzione di 1,2-dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento, tranne l'utilizzazione di cui alla lettera e) <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	Mensile	12	6	1° 1. 1993
		5	2,5	1° 1. 1995
	Giornaliero	24	12	1° 1. 1993
		10	5	1° 1. 1995
c) Trasformazione di 1,2-dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile <sup>(7)</sup>	Mensile	2,5	1	1° 1. 1993
	Giornaliero	5	2	1° 1. 1993

<sup>(1)</sup> Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE, quando sia dimostrato che non vi sono problemi per quanto riguarda il rispetto e il mantenimento in permanenza dell'obiettivo di qualità di cui sopra può essere istituita una procedura semplificata di controllo.

<sup>(2)</sup> Per «limite di determinazione»  $x^e$  di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

<sup>(3)</sup> L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di EDC come solvente al di fuori di un luogo di produzione o di trasformazione nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1° gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

<sup>(4)</sup> Tenuto conto della volatilità dell'EDC e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti EDC, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

## ▼ M2

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(3)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(4)</sup>	
d) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli di cui alla lettera b) <sup>(5)</sup>	Mensile	—	0,1	1° 1. 1993
	Giornaliero	—	0,2	1° 1. 1993
e) Utilizzazione di EDC nella produzione di scambiatori di ioni <sup>(6)</sup>	Mensile	—	—	—
	Giornaliero	—	—	—

<sup>(1)</sup> La capacità di produzione di EDC depurato tiene conto del riciclaggio verso la sezione di depurazione EDC, della frazione di EDC non sottoposta a pirolisi nell'unità di produzione del cloruro di vinile (VC) associata all'unità di produzione EDC.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

<sup>(2)</sup> Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

<sup>(3)</sup> Tali valori limite sono rapportati:

- per le lettere a) e b), alla capacità di produzione EDC depurato espressa in tonnellate,
- per la lettera c), alla capacità di trasformazione di EDC espressa in tonnellate.

Tuttavia, nel caso indicato alla lettera b), se la capacità di trasformazione e di utilizzazione è superiore alla capacità di produzione, i valori limite si applicano in relazione alla capacità globale di trasformazione e di utilizzazione. Qualora vi siano diversi stabilimenti nello stesso sito, i valori limite si applicano all'insieme degli stabilimenti.

<sup>(4)</sup> Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, queste concentrazioni limite si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 2 m<sup>3</sup>/t di capacità di produzione di EDC depurato;
- per la lettera b), 2,5 m<sup>3</sup>/t di capacità di produzione di EDC depurato;
- per la lettera c), 2,5 m<sup>3</sup>/t di capacità di trasformazione di EDC.

<sup>(5)</sup> I valori limite tengono conto di tutte le fonti diffuse interne e/o dell'utilizzazione di EDC come solvente all'interno dello stabilimento industriale di produzione; ciò garantirà una riduzione degli scarichi di EDC superiore al 99 %.

Tuttavia, il ricorso alle più perfezionate tecnologie a disposizione unitamente alla mancanza di fonti diffuse interne consente riduzioni superiori al 99,9 %.

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle presenti misure, la Commissione presenterà a tempo debito al Consiglio proposte concernenti valori limite più rigorosi da applicare a decorrere dal 1998.

<sup>(6)</sup> Uno Stato membro, qualora ritenga che un procedimento di produzione di EDC, essendo questa produzione integrata con quella di altri idrocarburi clorati, non sia in grado di rispettare tali valori limite alla scadenza del 1° gennaio 1993, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1991. Entro il 31 dicembre 1993 sarà presentato alla Commissione un programma di riduzione degli scarichi di EDC che consenta di rispettare alla scadenza del 1° gennaio 1997 tali valori limite. In attesa, dal 1° gennaio 1993 dovrà essere rispettato il seguente valore limite:

- 40 g di EDC/tonnellata di capacità di produzione di EDC depurato (in medie mensili e giornaliere).

Il valore limite della concentrazione sarà dedotto in funzione del volume di acqua scaricato dallo o dagli stabilimenti interessati.

<sup>(7)</sup> Sono interessate in particolare le produzioni di etilendiammina, etilenpoliammine, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene e percloroetilene.

<sup>(8)</sup> Tali valori limite si applicano solo agli stabilimenti con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

<sup>(9)</sup> Non è per ora possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio li adotta successivamente, su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri applicheranno le norme nazionali di emissione conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3.

*Rubrica B (59): obiettivi di qualità*

Ambiente	Obiettivi di qualità (µg/l)	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 10	1° 1. 1993
Acque di estuario		
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuari		
Acque marine territoriali		

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 µg/l.

▼ **M2**

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

*Rubrica C (59): metodo di misura di riferimento.*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione dell'1,2-dicloroetano negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente, o la gascromatografia, previo isolamento con procedimento «purge and trap» e intercettazione mediante un separatore capillare raffreddato tramite criogenia. Il limite di determinazione è di 10 µg/l per gli effluenti e di 1 µg/l per le acque.
2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a  $\pm 50$  % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.
3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di EDC in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale «solventi».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di EDC e quella del parametro utilizzato.

**IX. Disposizioni specifiche relative al tricloroetilene (TRI) (n. 121) <sup>(1)</sup>**

CAS-79-01-6

*Rubrica A (121): valori limite delle norme di emissione <sup>(2)</sup>*

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(2)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(3)</sup>	
a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	Mensile	10 2,5	2 0,5	1° 1. 1993 1° 1. 1995
	Giornaliero	20 5	4 1	1° 1. 1993 1° 1. 1995
b) Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli <sup>(4)</sup>	Mensile		0,1	1° 1. 1993
	Giornaliero		0,2	1° 1. 1993

<sup>(1)</sup> Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

<sup>(2)</sup> Per la lettera a), i valori degli scarichi di TRI si riferiscono alla capacità di produzione globale di TRI + PER. Per stabilimenti già esistenti che producono TRI mediante la disidrociorazione del tetracloroetano, la capacità di produzione è equivalente alla capacità di produzione di TRI-PER, con la percentuale di produzione di TRI-PER considerata ad un terzo.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

<sup>(3)</sup> Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, Rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di TRI si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

— per la lettera a), 5 m<sup>3</sup>/t di produzione di TRI + PER.

<sup>(4)</sup> I valori limite si applicano solo agli stabilimenti industriali con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

<sup>(1)</sup> L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di TRI come solvente per la pulitura a secco, per l'estrazione di grassi o aromi e per lo sgrassaggio dei metalli nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1° gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

<sup>(2)</sup> Tenuto conto della volatilità del tricloroetilene e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti tricloroetilene, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

▼ **M2***Rubrica B (121): obiettivi di qualità*

Ambiente	Obiettivi di qualità (µg/l)	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 10	1° 1. 1993
Acque di estuario		
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario		
Acque marine territoriali		

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 µg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

*Rubrica C (121): metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tricloroetilene (TRI) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione di TRI è di 10 µg/l per gli effluenti e di 0,1 µg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a  $\pm 50\%$  per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TRI in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale «solventi».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di TRI e quella del parametro utilizzato.

**X. Disposizioni specifiche relative al Percloroetilene (PER) (n. 111) <sup>(1)</sup>**

CAS-127-18-4

*Rubrica A (111): valori limite delle norme di emissione <sup>(2)</sup>*

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(2)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(2)</sup>	
a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (procedimenti TRI-PER)	Mensile	10 2,5	2 0,5	1° 1. 1993 1° 1. 1995
	Giornaliero	20 5	4 1	1° 1. 1993 1° 1. 1995
b) Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER)	Mensile	10 2,5	5 1,25	1° 1. 1993 1° 1. 1995
	Giornaliero	20 5	10 2,5	1° 1. 1993 1° 1. 1995

<sup>(1)</sup> L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di PER come solvente per la pulitura a secco, per l'estrazione di grassi o aromi e per lo sgrassaggio dei metalli nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1° gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

<sup>(2)</sup> Tenuto conto della volatilità del percloroetilene e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti percloroetilene, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

## ▼ M2

Tipo di stabilimenti industriali <sup>(1)</sup>	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(2)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(3)</sup>	
c) Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli <sup>(4)</sup>	Mensile	—	0,1	1° 1. 1993
	Giornaliero	—	0,2	1° 1. 1993
d) Produzione di clorofluorocarbonio <sup>(5)</sup>	Mensile	—	—	—
	Giornaliero	—	—	—

<sup>(1)</sup> Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

<sup>(2)</sup> Per le lettere a) e b) i valori limite degli scarichi di PER si riferiscono alla capacità di produzione globale sia di TRI + PER che di TETRA + PER.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

<sup>(3)</sup> Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di PER si rapportano ai seguenti volumi di riferimento

— per la lettera a), 5 m<sup>3</sup>/t di produzione di TRI + PER;

— per la lettera b), 2 m<sup>3</sup>/t di produzione di TRI + PER.

<sup>(4)</sup> I valori limite si applicano solo agli stabilimenti industriali con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

<sup>(5)</sup> Non è per ora possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio li adotterà successivamente, su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri applicheranno le norme nazionali di emissione, conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3.

*Rubrica B (n. 111): obiettivi di qualità*

Ambiente	Obiettivi di qualità (µg/l)	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 10	1° 1. 1993
Acque di estuario		
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario		
Acque territoriali		

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 µg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

*Rubrica C (111): metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del percloroetilene (PER) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione di PER è di 10 µg/l per gli effluenti e di 0,1 µg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di PER in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale «solventi».

▼ **M2**

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di PER e quella del parametro utilizzato.

**XI. Disposizioni specifiche relative al triclorobenzene (\*)**

(TCB) (117, 118) (\*\*)

*Rubrica A (117, 118): valori limite delle norme d'emissione*

*Standstill:* L'inquinamento proveniente dagli scarichi di TCB e concernente le concentrazioni nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare direttamente o indirettamente in modo significativo nel tempo.

Tipo di stabilimenti industriali	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso (g/t) <sup>(1)</sup>	concentrazione (mg/l) <sup>(2)</sup>	
a) Produzione di TCB per disidroclorazione dell'HCH e/o trasformazione di TBC	Mensile	25	2,5	1° 1. 1993
		10	1	1° 1. 1995
	Giornaliero	50	5	1° 1. 1993
		20	2	1° 1. 1995
b) Produzione e/o trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione <sup>(3)</sup>	Mensile	5	0,5	1° 1. 1993
		0,5	0,05	1° 1. 1995
	Giornaliero	10	1	1° 1. 1991
		1	0,1	1° 1. 1995

(1) I valori limite degli scarichi TCB (somma dei tre isomeri) si riferiscono:

- per la lettera a), alla capacità di produzione di TCB
- per la lettera b), alla capacità globale di produzione o di trasformazione dei mono e diclorobenzeni.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 10 m<sup>3</sup>/t di TCB prodotto o trasformato;
- per la lettera b), 10 m<sup>3</sup>/t di cloro e diclorobenzene prodotti o trasformati.

(3) Per gli stabilimenti già esistenti che scaricano meno di 50 kg/anno al 1° gennaio 1995, i valori limite da rispettare a tale data sono pari alla metà dei valori che devono essere rispettati dal 1° gennaio 1993.

*Rubrica B (117, 118): obiettivi di qualità*

*Standstill:* La concentrazione di TCB nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

Ambiente	Obiettivi di qualità (µg/l)	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	} 0,4	1° 1. 1993
Acque di estuario		
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario		
Acque territoriali		

(\*) L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di TCB come solvente o base di coloranti nell'industria tessile o come componente negli oli dei trasformatori sino all'adozione di una normativa comunitaria in materia. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1° gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

(\*\*) Il TCB può presentarsi sotto forma di uno dei tre isomeri seguenti:

- 1, 2, 3-TCB — CAS 87/61-6,
- 1, 2, 4-TCB — CAS 120-82-1 (n. 118 elenco CEE),
- 1, 3, 5-TCB — CAS 180-70-3.

Il TCB tecnico (n. 117 elenco CEE) è un miscuglio dei tre isomeri, con predominanza di 1, 2, 4-TCB, che può contenere altresì modeste quantità di di- e tetraclorobenzene. Le presenti disposizioni si applicano in ogni caso sul TCB totale (somma dei tre isomeri).

**▼M2**

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE con una concentrazione indicativa di 0,1 µg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

*Rubrica C (117, 118): metodo di misura di riferimento*

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del triclorobenzene (TCB) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 µg/l per gli effluenti e di 10 µg/l per le acque.
2. Il metodo di riferimento per la determinazione del TCB nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 µg/l di sostanza secca.
3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TCE in riferimento al quantitativo di AOX o di EOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale «solventi».  
Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto tra la concentrazione di TCB e quella del parametro utilizzato.
4. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a  $\pm 50$  % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.